


CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI

Prima edizione

**Sezione Giovani Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Perugia**





GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL CURATORE FALLIMENTARE

MODULO 1:

- **L'accettazione della carica e le pratiche camerali;**
- **L'interrogatorio del fallito e apposizione dei sigilli;**
- **La redazione dell'inventario: il problema della custodia dei beni e questioni connesse al fallimento di persone fisiche;**



GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL CURATORE FALLIMENTARE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 29 L.F., art. 28 L.F., art. 16 L.F., art. 34 L.F., art. 38 L.F., art. 40 L.F., art. 42 L.F., art. 43 L.F., art. 46 L.F., art. 47 L.F., art. 48 L.F., art. 49 L.F., art. 51 L.F., art. 72 L.F., art. 80-80bis-79 L.F., art. 84 L.F., art. 86 L.F., art. 758 c.p.c., art. 87 L.F., art. 88 L.F., art. 89 L.F., art. 90 L.F., art. 92 L.F., art. 29 IV comma D.L. 31.05.2010 n. 7, art. 35 comma 3° D.P.R. 633/72, 216 e 220 L.F.



ACCETTAZIONE DELLA CARICA **(art. 16, 28, 29 l.f.)**

Il Curatore entro due giorni (termine ordinario) dalla comunicazione della carica deve accettare la nomina comunicandolo in forma scritta al G.D. mediante deposito nella Cancelleria fallimentare, qualora non sussistano motivi di incompatibilità:

- ai sensi dell'art. 28 l.f. *“non possono essere nominati Curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento”*.



ACCETTAZIONE DELLA CARICA

FAC-SIMILE ISTANZA ACCETTAZIONE NOMINA CURATORE

TRIBUNALE DI

Fallimento _____ n. _____

Oggetto: Accettazione carica

Ill.mo Sig. Giudice Delegato _____

Il sottoscritto _____ nominato Curatore del fallimento in epigrafe dichiarato con sentenza n. _____ del _____

Dichiara

- *che non sussistono cause di incompatibilità ex art. 28 L.F.;*
- *di accettare, ai sensi dell'art. 29 L.F., l'incarico e grato della fiducia concessagli, ringrazia.*

Con Osservanza.

_____, lì _____

Il Curatore



CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO

Il prima possibile il Curatore prende visione del fascicolo della procedura, acquisendo tutte le informazioni utili nelle prime fasi:

- 1. istanze di fallimento (importi, date di formazione, natura dei crediti);**
- 2. atti di istruttoria prefallimentare;**
- 3. operatività presso la sede legale e/o unità locali;**
- 4. se le notifiche sono andate a buon fine;**
- 5. eventuali richieste di far parte del comitato dei creditori;**
- 6. eventuale intervento di professionisti;**
- 7. quando il ricorso sia stato disposto dal debitore, le scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti;**
- 8.**



INDAGINI PRELIMINARI (art. 51-88-107 L.F.)

E' opportuno verificare presso:

- **Il Tribunale competente l'esistenza di esecuzioni mobiliari o immobiliari in corso a carico del fallimento per l'eventuale subentro (art. 107 L.F.);**
- **Il PRA l'esistenza di beni mobili registrati;**
- **La Conservatoria l'intestazione alla ditta fallita di beni immobili;**


Il Curatore dovrà notificare un estratto della sentenza di fallimento ai competenti uffici affinché sia trascritto nei pubblici registri. Inoltre presentare al Comune di ubicazione una dichiarazione dell'avvio della procedura.



APPOSIZIONE DEI SIGILLI (Art. 84, 86 L.F.)

Il prima possibile il Curatore deve compiere un sopralluogo presso la sede legale, ed eventuali sedi operative, dell'impresa fallita:

- Ai sensi dell'art. 84 L.F. il Curatore deve materialmente apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e su gli altri beni dell'imprenditore;**
- Il Curatore può chiedere l'assistenza della forza pubblica e nel caso in cui i beni si trovino in luoghi diversi l'apposizione dei sigilli può essere delegata ad uno o più coadiutori designati dal G.D.;**



APPOSIZIONE DEI SIGILLI (Art. 84, 86 L.F.)

FAC-SIMILE ISTANZA ASSISTENZA FORZA PUBBLICA

Al Comando di

Fallimento _____ n. _____

Oggetto: Richiesta forza pubblica per apposizione sigilli

Il sottoscritto _____ nominato Curatore del fallimento in epigrafe con sentenza del Tribunale di _____ in data _____, si è recato presso la sede ove veniva svolta l'attività della società fallita, al fine di compiere un sopralluogo e verificare la necessità di apporre i sigilli ai locali. Tuttavia, non ha potuto accedervi in quanto fisicamente impedito dall'intervento di _____. Poiché risulta che il Fallito continui a svolgere l'attività si richiede l'ausilio della forza pubblica, ai sensi dell'art. 84 L.F., ai fine dell'apposizione dei sigilli sui beni appartenenti al fallito.

Con Osservanza.

_____, lì _____

Il Curatore



APPOSIZIONE DEI SIGILLI (Art. 84, 86 L.F.)

FAC-SIMILE ISTANZA NOMIA COADIUTORE

TRIBUNALE DI

Fallimento _____ n. _____

Oggetto: Nomina coadiutore per apposizione sigilli

Ill.mo Sig. Giudice Delegato _____

Il sottoscritto _____ nominato Curatore del fallimento in epigrafe;

Premesso

- *che la società _____ esercita l'attività nella sede principale posta in _____ e nella sede secondaria in _____ ed inoltre ha un magazzino posto in _____;*
- *che considerate le notevoli distanze tra i vari luoghi ove si deve procedere all'apposizione dei sigilli non è semplice l'immediato completamento delle operazioni;*


Chiede

Voglia la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 84 L.F. , nominare _____ coadiutore/i per il compimento della predetta funzione.

Con Osservanza.

_____, lì _____

Il Curatore



APPOSIZIONE DEI SIGILLI (Art. 84, 86 L.F.)

Al momento della predisposizione dei sigilli il Curatore accerta:

- se le forniture dei servizi sono ancora attive (*provvedere all'eventuale disdetta delle utenze*);
- procedere ad una *verifica sommaria dei beni*, della loro reperibilità, del rischio di furto incendio e altri pericoli, sicurezza locali (*valutare opportunità stipula polizze assicurative*);
- *redigere il “verbale di apposizione dei sigilli” e nominare il custode*;



APPOSIZIONE DEI SIGILLI (Art. 84, 86 L.F.)

Al momento della predisposizione dei sigilli il Curatore deve:

- Apporre materialmente i sigilli, se vi sono beni sui quali non è possibile apporre i sigilli o necessari all'uso personale del Fallito, il Curatore ne fa menzione nel verbale (art. 758 c.p.c.);
- Predisporre anche un elenco analitico dei documenti presi in consegna ai sensi dell'art. 86 L.F., rinvenuti e consegnati quali: scritture contabili, assegni, cambiali, denaro contante e altri documenti;



APPOSIZIONE DEI SIGILLI (Art. 84, 86 L.F.)

FAC-SIMILE VERBALE APPOSIZIONE SIGILLI

TRIBUNALE DI

Fallimento _____ n. _____

Verbale di apposizione dei sigilli

Fallimento della società _____ con sede legale in _____, C.F. _____


Il sottoscritto _____, nominato in data _____ Curatore del fallimento della società in epigrafe, dichiarato con sentenza n. _____ del _____ depositata in data _____ cron. _____ rep. _____, in data alle ore in esecuzione della sentenza suddetta si è recato in _____, quale sede sociale della società fallita per l'apposizione dei sigilli ai sensi del'art. 84 l.f.. Durante il sopralluogo sono presenti:

Il Curatore rileva quanto segue:

Il sottoscritto dopo aver sottoposto alla S.V. tutti gli elementi di cui è in possesso si riserva, nel proseguo, di informare ulteriormente l'Ill.mo Sig. G.D. di quanto perverrà a sua conoscenza e di promuovere altresì le azioni più idonee a tutelare gli interessi della Procedura. Il presente verbale si chiede alle ore

Il Curatore

Il Sig./Sig.ra



APPOSIZIONE DEI SIGILLI (Art. 84, 86 L.F.)

FAC-SIMILE VERBALE APPOSIZIONE SIGILLI NEGATIVO

TRIBUNALE DI

Fallimento _____ n. _____


Verbale di apposizione dei sigilli

Fallimento della società _____ con sede legale in _____, C.F. _____

Il sottoscritto _____, nominato in data _____ Curatore del fallimento della società in epigrafe, dichiarato con sentenza n. ____ del _____ depositata in data _____ cron. ____ rep. ____, in data alle ore in esecuzione della sentenza suddetta si è recato in _____, quale sede sociale della società fallita per l'apposizione dei sigilli ai sensi del'art. 84 l.f.. Dal sopralluogo effettuato è emerso come la società, non abbia mai operato nella sede legale e attualmente nessuno dei recapito presenti al civico ... è imputabile alla stessa. In particolare nell'espletamento delle funzioni, il sottoscritto ha rilevato come all'indirizzo della sede legale della società fallita non risulta nessuna attività imprenditoriale in atto, in quanto trattasi di mera sede legale, pertanto si dà atto che non è stato possibile apporre i sigilli per inesistenza di beni mobili e/o immobili.

Il sottoscritto dopo aver sottoposto alla S.V. tutti gli elementi di cui è in possesso si riserva, nel proseguo, di informare ulteriormente l'Ill.mo Sig. G.D. di quanto perverrà a sua conoscenza e di promuovere altresì le azioni più idonee a tutelare gli interessi della Procedura.

Il Curatore



CONVOCAZIONE FALLITO

(art. 48, 49, 34, 86 L.F.)

Il Curatore in qualità di pubblico ufficiale è soggetto ad un dovere di informazione nei confronti dell'autorità giudiziaria *“sulle cause e circostanze del fallimento”*, nonché sui fatti di possibile rilievo *“ai fini delle indagini preliminari in sede penale”*.

✓ Pertanto, anche ai fini della redazione della relazione Art. 33 L.F., dovrà convocare (*il prima possibile*) il fallito o gli amministratori/liquidatori per assumere informazioni e notizie necessarie mediante raccomandata AR, telegramma, Fax, posta elettronica, ecc....;

✓ Se la documentazione non è stata depositata in tribunale, invitare il fallito a mettere a disposizione entro tre giorni tutta la documentazione contabile;



CONVOCAZIONE FALLITO (art. 49 L.F.)

FAC-SIMILE DI CONVOCAZIONE DEL TITOLARE/SOCIO/AMMINISTRATORE

.....,

Egregio Signor

.....

Raccomandata A.R.

Oggetto: fallimento n.

Comunico che con sentenza pronunciata il _____, depositata il _____ n. _____, il Tribunale di _____, ha dichiarato il fallimento in oggetto nominando Giudice Delegato il dott. _____ e Curatore il sottoscritto. Poiché Ella risulta essere titolare/socio illimitatamente responsabile della società a far data dal _____, il Tribunale Le ha ingiunto di consegnarmi entro tre giorni il bilancio e le scritture contabili. Inoltre, al fine di agevolare la conoscenza delle principali vicende societarie, chiedo la consegna della seguente documentazione:

1. LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI INVENTARI;
2. LIBRO SOCI, LIBRO ASSEMBLEE, LIBRO C.d.A. (solo società)



CONVOCAZIONE FALLITO (art. 49 L.F.)

FAC-SIMILE DI CONVOCAZIONE DEL TITOLARE/SOCIO/AMMINISTRATORE

3. LIBRI FISCALI (LIBRO IVA ACQUISTI, VENDITE, BENI AMMORTIZZABILI, ECC...)
4. FATTURE DI ACQUISTO DI VENDITA
5. ATTO COSTITUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE (solo società)
6. DICHIARAZIONI FISCALI ULTIMI 5 ANNI (Unico, Iva, 770)
7. DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' AI FINI IVA E SUCCESSIVE VARIAZIONI
8. BILANCI ULTIMI 3 ANNI (con relative schede di mastro)
9. SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA IN CUI SONO AGGIORNATE LE SCRITTURE CONTABILI
10. DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA DEL FALLIMENTO
11. ELENCO COMPLETO DI TUTTI I CREDITORI (INDIRIZZI, PEC)
12. ELENCO DEBITORI (IMPORTI, NATURA CREDITO, PEC, INDIRIZZI)
13. ELENCO ISTITUTI DI CREDITO CON I RELATIVI SALDI
14. ELENCO BENI ESISTENTI ALLA DATA DEL FALLIMENTO CON INDICAZIONE DEL LUOGO DOVE SONO CUSTODITI
15. ELENCO PERSONALE DIPENDENTE E LIBRO MATRICOLA
16. CONTRATTI AFFITTO LOCALI (oppure CONTRATTO AFFITTO DI AZIENDA E DI BENI STRUMENTALI)



CONVOCAZIONE FALLITO (art. 49 L.F.)

FAC-SIMILE DI CONVOCAZIONE DEL TITOLARE/SOCIO/AMMINISTRATORE

17. ELENCO CONTRATTI IN CORSO

18. ELENCO ASSICURAZIONI IN CORSO

19. ELENCO DELLE ESECUZIONI IN CORSO E/O SUBITE

20. ELENCO DEL CONTENZIOSO IN CORSO (civile o fiscale) CON INDICAZIONE DEI LEGALI

Chiedo inoltre l'indicazione di eventuali professionisti con i quali la Società ha operato (commercialisti, consulenti d'azienda). La invito quindi a prendere immediato contatto telefonico _____ del mio studio. Al fine di concordare un incontro.

La informo che all'incontro potrà farsi assistere da un legale di Sua fiducia e che, non presentandosi, sarò costretto a chiedere al Giudice Delegato di disporre l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica, previa autorizzazione da parte del Giudice Delegato a farsi rappresentare da un mandatario. Richiamo la Sua attenzione sull'obbligo di comunicarmi ogni Suo cambio di residenza o del domicilio e sull'obbligo di presentarsi personalmente al Giudice Delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori ogniqualvolta sia Chiamato, salvo autorizzazione del G.D. (art. 49 co. 1 L.F.).

Distinti saluti

Il Curatore



VERBALE DI AUDIZIONE DEL FALLITO

Durante l'incontro con il fallito (o il legale rappresentante) è necessario redigere un dettagliato verbale delle informazioni fornite. Il verbale dovrà essere firmato da colui che rilascia le dichiarazioni e non ne dovrà essere rilasciata copia;

Il Verbale redatto dal Curatore quale pubblico ufficiale è atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso;

Il verbale andrà depositato quale allegato, unitamente alla relazione ex art. 33 L.F.;



VERBALE DI AUDIZIONE DEL FALLITO

FAC-SIMILE VERBALE DI AUDIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FALLITA

Verbale di audizione del legale rappresentante della società fallita _____

Verbale di audizione del Sig. _____

Oggi, _____, alle ore _____ presso lo studio del Curatore Dott. _____ compare il Sig. _____ nella sua qualità di _____ della società fallita, al fine di redigere il presente verbale. Durante l'incontro il Curatore ha avvisato il fallito circa gli obblighi gravanti sull'amministratore in relazione alla residenza, alla corrispondenza, agli obblighi di fornire informazioni e agli obblighi di presentazione (art. 48 e 49 l.f.), nonché ai profili penali connessi alla violazione dei detti obblighi. Il Curatore ha inoltre avvisato l'amministratore del fatto che egli nell'esercizio delle proprie funzioni riveste la qualità di pubblico ufficiale ed ammonisce il fallito delle conseguenze penali di eventuali dichiarazioni, successivamente accertate come false o inesatte, dando lettura degli artt. 48, 49 e 220 L.F., nonché dell'art. 216 comma 2 e 3 L.F., con particolare riguardo ai reati di bancarotta post fallimentare e preferenziale. Il Curatore ha ricordato al fallito il giorno dell'udienza di verifica dei crediti, invitandolo ad essere presente.

Il Sig. _____ alle singole richieste del Curatore così risponde:

Alle ore _____ null'altro essendo da aggiungere il Curatore dichiara che l'audizione è terminata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Curatore Dott. _____

Il Dott./Avv. _____

Il Sig. _____



VERBALE DI AUDIZIONE DEL FALLITO

Se il fallito non si presenta:

Il novellato art. 49 non prevede più espressamente il potere del G.D. di fare accompagnare con la forza pubblica il Fallito.

Vige comunque la norma di carattere generale prevista dall'art. 68 co. 3 c.p.c. in base alla quale *“il Giudice può sempre chiedere l’assistenza della forza pubblica”*.
(adempimento coatto di una servitù di giustizia).



APERTURA CONTO CORRENTE (art. 34L.F.)

Le somme riscosse a qualunque titolo dal Curatore occorre devono essere depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura:

- La scelta dell'Istituto bancario appartiene ora alla esclusiva competenza del Curatore e non è soggetta all'autorizzazione del Comitato dei Creditori.
- Non è più richiesta l'autorizzazione del G.D., essendo sufficiente l'estratto della sentenza di fallimento.



PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DEL FOGLIO NOTIZIE (EX CAMPIONE FALLIMENTARE)

Non appena vi sono somme sufficienti il Curatore dovrebbe richiedere in Cancelleria il conteggio delle somme iscritte a debito nel foglio notizie per il quale è previsto il pagamento in prededuzione.

(Il contributo unificato assolve l'imposta di bollo e i diritti di segreteria compresi quelli di chiusura; inoltre nel foglio notizie sono riportate le spese di notifica, di registrazione della sentenza e i diritti).

Il Curatore predispone apposita istanza di autorizzazione al prelievo.




PRATICHE CAMERALI

Entro 5 giorni: attivare la casella di posta certificata della procedura;

Entro 10 giorni: presentare dichiarazione COMUNICA per trasmettere l'indirizzo pec della Procedura;


Prima possibile: attivare il cassetto fiscale;

Entro 15 giorni: la Legge 122/2010 prevede che il Curatore comunichi tramite COMUNICA, *“i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”* :



PRATICHE CAMERALI

- Compilazione di un modello digitale **S2** riquadro **20** riquadro tipo atto/fatto **008** – per le società;
- Compilazione di un modello digitale **I2** riquadro **31** – tipo atto/fatto **008** - per le imprese individuali;
- Il codice atto da indicare è **A15** (procedure concorsuale) solo per le società.
- Nel **campo descrittivo** dei riquadri 20/31 devono essere indicati gli elementi previsti dall'art. 92 L.F., mentre nel modello **Note** la data di accettazione della carica.



PRATICHE CAMERALI


Esempio compilazione quadro descrittivo (20/31):

“ Ai sensi dell’art. 29 co. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, il sottoscritto Curatore (...) con studio in (...) comunica che il giorno (...) alle ore (...) nella sede del Tribunale di (...) e innanzi al Giudice Delegato Dott. (...) si terrà l’udienza per l’esame dello Stato Passivo del Fallimento (...). I Creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso depositando, alla pec della procedura, domanda ai sensi dell’art. 93 L.F. (almeno trenta giorni prima dell’udienza per l’esame dello Stato passivo). Il sottoscritto Curatore dichiara di aver accettato la carica ai sensi dell’art. 29 R.D. 267/1942 in data (...)”.



VARIAZIONE DATI A.E. (art. 35 co. 3 DPR 633/72)

**Entro 30 giorni: Comunicare all'Agencia delle
Entrate la dichiarazione di fallimento, con
Modello variazione dati AA7/10 (soggetti diversi
dalle persone fisiche) e AA9/10 (imprese
individuali), allegando il PDF firmato
digitalmente dal Curatore.**



DEPOSITO ELENCO CREDITORI

(art. 89 L.F.)

Entro 30 giorni dalla sentenza il Curatore, in base alle scritture contabili del fallito, ovvero di altra documentazione presa in consegna, depositata, deve compilare e depositare “l’elenco dei creditori” con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di coloro che vantano diritti reali o personali mobiliari e immobiliari sui su cose in possesso o nella disponibilità del fallito.



NOMINA COMITATO DEI CREDITORI

(art. 40 L.F.)

- Il Curatore **nell'avviso ai creditori** ai sensi dell'art. 92 L.F. prevede la disponibilità a far parte del Comitato dei creditori ai sensi dell'art. 40 L.F., invitando gli interessati ad esprimere il proprio consenso ed accettare la carica entro un termine perentorio dalla comunicazione;
- Contestualmente al deposito **dell'Elenco dei Creditori** il Curatore dopo essersi accertato della disponibilità dei creditori, fa istanza al G.D. per la nomina dei componenti indicando i nominativi.



NOMINA COMITATO DEI CREDITORI

(art. 40 L.F.)

FAC-SIMILE ISTANZA NOMINA COMITATO DEI CREDITORI

TRIBUNALE DI

Fallimento _____ n. _____

PREMESSO

- che in data (...) il liquidatore/amministratore/socio della società fallita sig. (...) depositava presso la cancelleria del Tribunale il ricorso ex artt. 6 e 14 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, allegando contestualmente l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- che in data (...) il sottoscritto ha provveduto a depositare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 89 L.F.;
- che in base ai documenti rinvenuti dal sottoscritto Curatore, dai riscontri effettuati sulla situazione patrimoniale provvisoria aggiornata al (...), nonché dalle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 89 L.F., l'elenco suddetto può ritenersi esaustivo;
- che da accertamenti effettuati dalla curatela hanno dato disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori la società (...) con sede legale in (...), la società (...) con sede legale in (...), nonché la società (...) con sede legale in (...);

CHIEDE

che la S.V. voglia provvedere alla costituzione del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 40 L.F..

Con osservanza

Il Curatore



NOMINA COMITATO DEI CREDITORI

(art. 40 L.F.)

- Il G.D., con decreto ai sensi dell'art. 40 L.F. nomina i componenti del Comitato dei creditori;
- Il Curatore comunica la costituzione del Comitato dei Creditori, convoca lo stesso invitandolo entro 10 giorni a nominare a maggioranza il proprio presidente;
- Il Curatore convocata la prima riunione predispone il verbale per la nomina;



NOMINA DEL PRESIDENTE (art. 40 L.F.)

SPETTABILE COMITATO DEI CREDITORI

OGGETTO: Fallimento della società (...) con sede legale in (...) – **Comunicazione nomina del Comitato dei Creditori e vidimazione giornale del fallimento**

Il sottoscritto (...), Curatore del fallimento in oggetto, con la presente comunica che con provvedimento del (...) il Giudice Delegato Dott. (...) ha nominato quali componenti del Comitato dei Creditori la società (...) con sede legale in (...), la società (...) con sede legale in (...), nonché la società (...) con sede legale in (...).

Si informa che ai sensi dell'art. 40 l.f. il Comitato dei Creditori, entro 10 gg dalla presente, deve nominare il proprio Presidente, al quale, in futuro incomberà l'onere della convocazione del Comitato stesso per le deliberazioni di competenza, ovvero quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti, nonché per la vidimazione del giornale del fallimento. Si consente l'espletamento dell'incombente di cui sopra anche via mail. Pertanto si forniscono gli indirizzi pec dei singoli componenti il Comitato dei creditori, unitamente al verbale, in cui dovrà essere indicato il nome del Presidente, nonché apposte le firme di ognuno dei componenti il Comitato e successivamente inoltrato, anche per mail o fax, al Curatore. Si informa che in ogni caso al Presidente spetta come primo adempimento quello della firma e vidimazione del giornale del fallimento, da effettuarsi presso il domicilio del Curatore in (...). Vi informo che le operazioni di inventario avranno inizio il (...) presso la sede della società fallita.

Distinti saluti

Il curatore



NOMINA DEL PRESIDENTE (art. 40 L.F.)

VERBALE DEL ORE

Oggi (...) alle ore (...) in seguito alla convocazione del giorno (...), si riunisce il Comitato dei creditori del Fallimento (...) dichiarato con sentenza del (...), nominato dal Giudice Delegato Dott. (...) con provvedimento (...), nelle persone di (...) (pec/e-mail), (...) (pec/e-mail), (...) (pec/e-mail), i quali dichiarano di accettare l'incarico conferito e all'unanimità deliberano di nominare quale Presidente del Comitato medesimo il Sig./la società _____.

I componenti del Comitato



PREDISPOSIZIONE GIORNALE DEL FALLIMENTO

Dopo la nomina del Comitato dei creditori, il Curatore predispone il giornale del fallimento ove vanno registrate le entrate e le uscite cronologicamente, secondo il principio di "cassa", ovvero in base alla data in cui il danaro entra o esce dalla cassa contanti o dalla banca.

Il giornale dovrà essere vidimato dal almeno un componente del comitato dei creditori, o in mancanza dal G.D..



COMUNICAZIONE (Art. 92 L.F.)

il Curatore sulla base delle scritture contabili rinvenute o dell'elenco dei creditori fornito dal Fallito e dalla documentazione acquisita, **comunica** (*a mezzo fax, posta elettr., o racc. A.R.*):

- l'intervenuto fallimento, con i dati identificativi della procedura(*Tribunale, soggetto fallito, G.D. ecc...*);
- Le modalità di deposito della domanda di ammissione al passivo tramite pec ai sensi dell'art. 93 L.F.;
- La pec della procedura e il codice creditore;
- La perentorietà del termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica per il deposito delle domande;
- Le conseguenze del mancato rispetto del termine e di eventuali omissioni delle indicazioni richieste dall'art. 93 L.F.;
- luogo data e ora dell'udienza e documentazione della prova del credito insinuato;
- *Disponibilità a far parte del comitato dei Creditori;*



LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO

(Art. 87, 42, 46 L.F.)

- Entro 40 giorni il Curatore rimossi gli eventuali sigilli procede alla redazione dell'inventario dei beni con l'assistenza del Cancelliere nominato dal G.D. (dopo aver avvisato il Fallito ed il Comitato dei Creditori) ed eventualmente dello stimatore designato dallo stesso Curatore, redigendo il processo verbale delle attività svolte;
- Il Curatore verifica altresì l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87 bis L.F. (gravati da diritti di terzi e beni del Fallito in godimento di terzi);
- Prima di chiudere l'inventario chiede al Fallito l'esistenza di ulteriori beni ammonendolo delle pene in caso di false dichiarazioni (art. 220 L.F.);



IL FALLIMENTO DI PERSONE FISICHE

In caso di fallimento di ditta individuale o di società di persone o di soci illimitatamente responsabili il Curatore con l'assistenza del Cancelliere deve includere nell'inventario anche i beni personali dei soggetti falliti escludendo i beni costituiti in un fondo patrimoniale.

(non possono essere inventariati i beni strettamente personali del fallito art. 46 L.F.).



CUSTODIA DEI BENI (art. 88,72, 79 L.F.)

Cosa si intende per “custodia”?

- DISCIPLIANA NORMATIVA: Artt. 84 ss. L.F. “al curatore competono custodia e amministrazione delle attività fallimentari”; artt. 559-560-565 c.p.c. “custodia degli immobili pignorati: conservazione, amministrazione, liquidazione”;
- ATTIVITA' CONNESSE:
 - Di conservazione materiale (*vigilanza, manutenzione, chiusura, ecc..*);
 - Attività di gestione (*riscossione canone/frutti, locazione/affitto, sfratti, ecc...*);
 - Attività tese alla liquidazione (*pubblicità, visite all'immobile, informazioni, ecc....*);




CUSTODIA DEI BENI (art. 88,72, 79 L.F.)

La nomina di un custode può avvenire:

- In sede di redazione del verbale di apposizione dei sigilli ovvero una volta effettuato l'inventario viene nominato il custode, il quale, in genere viene indicato nella persona del Curatore (*L'art. 88 non è stato modificato dalla riforma, pertanto continua a prevedere che il curatore prende in consegna i beni della procedura con l'inventario "insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito), poiché si ritiene che tale funzione non sia delegabile se non nell'ambito di un rapporto contrattuale (ad es. il fallimento da in locazione o comodato un immobile arredato e il comodatario diventa custode di tutti i beni);*

Cass. 10599/2009: "la custodia dei beni si trasferisce immediatamente in capo al curatore" anche in caso di fallimento del debitore esecutato"



CUSTODIA DEI BENI (art. 88,72, 79 L.F.)

Può il curatore avvalersi di un “custode”?:

- La delega delle funzioni è prevista dall’art. 32 co. 1 L.F. :

Riguarda specifici atti (Cass. 2899/1994) e deve essere autorizzata dal Comitato dei Creditori;

- *L’intervento dei coadiutori è previsto dall’art. 32 co. 2 L.F.: tecnici o altre persone retribuite, previa autorizzazione del Comitato e sotto la responsabilità del Curatore (art. 38 L.F.);*

- *Cass. 201/1975: Il Curatore può affidare a terzi la custodia dei beni acquisiti all’attivo;*



CUSTODIA DEI BENI (art. 88,72, 79 L.F.)

Nella prassi il Curatore nomina custode il liquidatore/amministratore/fallito/utilizzatore alla presenza del quale viene redatto l'inventario;

Cass. 1321/1961: Nel caso di scioglimento del contratto ove i beni sono detenuti da terzi (che contestano le spettanze del fallimento) sino alla formale restituzione il Curatore non può essere considerato custode.



CUSTODIA DELL'IMMOBILE

CUSTODE DEI BENI PIGNORATI E FALLIMENTO DELL'ESECUTATO

Esecuzione proseguita (ex art. 107 L.F.)

- *nomina del Custode da parte del G.E. (Cass. 5352/94; contra, Cass. 6254/82):*

- *Non necessariamente il curatore*
- *possono coesistere curatore e custode*

- *ripartizione poteri custode/curatore:*

- *tutte le attività di custodia spettano al custode ex art. 559 c.p.c.*
- *le relative responsabilità sono in capo al custode ex art. 559 c.p.c.*

PROBLEMI DI "CONVIVENZA":

Incasso canoni, disdetta contratto locazione, sfratto/risoluzione contratti godimento, alienazione frutti naturali



CUSTODIA DELL'IMMOBILE

PERCHE' LIBERARE GLI IMMOBILI DEL FALLITO?

art. 560 c.p.c.:

“Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se in precedenza concessa, ovvero quando autorizza la vendita”

- elimina incertezza sui tempi in cui il bene sarà disponibile
- elimina incertezza sui costi di liberazione
- elimina incertezza sui titoli opponibili
- Migliora la vendita forzata (minori costi/ tempi di liq.)
- Equipara le vendite fallimentari alle vendite esecutive



CUSTODIA DELL'IMMOBILE

COME LIBERARE GLI IMMOBILI DEL FALLITO?

- Vendita ex art. 107 co. 2 L.F. e art. 560 c.p.c.:
l'ordine di liberazione è disposto dal C.p.c. "compatibile";
- Tutela dell'occupante: opposizione ex art. 615 c.p.c. (contestazione del diritto di procedere al rilascio); reclamo ex art. 26 L.F. (legittimità del decreto);

- Vendita ex art. 107 co. 1 L.F. e applicazione per analogia dell'art. 560 c.p.c.:
l'ordine di liberazione è applicabile alle procedure di vendita coattive;
- Tutela dell'occupante: opposizione ex art. 615 c.p.c. (contestazione del diritto di procedere al rilascio); reclamo ex art. 26 L.F. (legittimità del decreto);

- Vendita "fallimentare" e art. 25 n. 2 L.F.:
Solo se l'immobile è detenuto dal fallito o è occupato da terzi *sine titulo*
Tutela dell'occupante (titolare di diritto personale sui beni del fallito): reclamo ex art. 26 L.F. oppure domanda ex art. 103 L.F. oppure radicale nullità/inesistenza???



CUSTODIA DELL'IMMOBILE

E LA CASA DEL FALLITO?

ART. 47 COMMA 2 L.F.: “ La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”

1° ORIENTAMENTO: norma che tutela il diritto all’abitazione del fallito: il termine per il rilascio è segnato dalla conclusione della vendita e più precisamente dalla pronuncia del decreto di trasferimento;

2° ORIENTAMENTO: norma che bilancia gli interessi dei creditori e quelli del fallito: il fallito può abitare l’immobile fino alla vendita che gli organi della procedura hanno facoltà di disporre “in qualsiasi momento” della fase di liquidazione;

TRIB. REGGIO EMILIA – DECR. 26 OTTOBRE 2013 aderisce al secondo orientamento